



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 334 DEL 02-08-2021
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 167 del 02-08-2021

OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO INABILI INSERITI PRESSO LA SOC. COOP. SOC.LE SOLIDEA DI DELIA. PERIODO APRILE/MAGGIO 2021. CIG:Z3431CF32B
----------------	---

Il Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale

VISTA la l.r. n.22/86 che ha attribuito ai Comuni il compito di istituire ed attivare i servizi socio-assistenziali ed erogare interventi e prestazioni necessarie;

VISTO l'art.6 della legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che obbliga i Comuni ad assumersi l'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali;

ATTESO che quest'ufficio dovrà provvedere al pagamento delle rette di ricovero per cittadini ricoverati in struttura residenziale tipologia Comunità Alloggio gestita dalla soc. coop. Soc.le Solidea con sede in Delia;

DATO atto che la spesa per i ricoveri rientra tra quelle tassativamente regolate per legge, ammissibile ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL;

VISTI gli stanziamenti di spesa per l'esercizio 2020 del bilancio di previsione approvato per il periodo 2020/2022 dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 46 del 10/11/2020;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 64 del 22/07/2021, esecutiva, di assegnazione di risorse al Responsabile dell'Area II dell'importo di €20.000,00 per ricovero inabili presso strutture residenziali; CONSIDERATO che il Consiglio Comunale ad oggi non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, nonostante sia scaduto il termine del 31 maggio previsto dal 2° comma dell'art.3, del Decreto Legge 30 aprile 2021, n.56, in G.U.R.I. al n.103 del 30/04/2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. così dispone: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; ATTESO di dover impegnare l'importo di € 8.142,78 ai fini della liquidazione in favore della soc. coop. soc.le Solidea di Delia delle rette di ricovero di due disabili presso la Comunità Alloggio per i mesi di aprile e maggio 2021;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.toDOTT. IVAN PACI